

Oggetto:

RECEPIMENTO DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 “DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA” PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL’8.2.2002 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: DETERMINAZIONI CONSEQUENTI. Secondo provvedimento.

Il Dirigente

Maurizio Amigoni – UO Programmazione
Patrizia Meroni- UO Qualità ed Integrazione dei Servizi Sanitari

Il Direttore Generale

Renato Botti

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26, entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

VISTO l'Allegato 2 al D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che, nei diversi punti – Allegato 2A, 2B, 2C, reca rispettivamente "Prestazioni totalmente escluse dai LEA", "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche", "Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione";

VISTA la propria deliberazione n. VII/8632 del 27 marzo 2002 "Determinazioni in ordine alle certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica a favore dei minori di età e dei portatori di handicap" che prevede l'erogazione, già esclusa dai LEA ai sensi dell'Allegato 2A, punto e), della certificazione medico-sportiva, ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap, in regime di gratuità fino al 31.12.2002;

RITENUTO di aver già avviato, in prima applicazione, quanto previsto all'allegato 2C in merito all'individuazione di modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, attraverso l'emanazione della deliberazione di Giunta Regionale n. VII/8078 del 18 febbraio 2002 "Indicazioni sulle modalità di controllo sulle prestazioni sanitarie per l'anno 2002", che fornisce criteri per la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed adotta un Protocollo di Valutazione di Appropriatezza (denominato correntemente RL - PVA = Regione Lombardia Protocollo Valutazione Appropriatezza);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. VII/8077 del 18 febbraio 2002, di recepimento del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che dispone un primo provvedimento per:

- garantire l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione di cui all'allegato 2A, già prenotate prima dell'entrata in vigore del DPCM medesimo e comunque erogabili entro il 24 aprile 2002;
- rimandare ad un successivo provvedimento l'individuazione di criteri di erogazione delle prestazioni previste dall'allegato 2B, da emettersi entro il 24 aprile 2002;

PRESO ATTO della predisposizione di un apposito tavolo tecnico istituito all'interno della Direzione Generale Sanità al fine di definire proposte per l'applicazione dei criteri e delle modalità di accesso alle prestazioni di cui all'allegato 2B del DPCM "LEA" del 29 novembre 2001;

CONSIDERATA la notevole complessità della materia, nonché il forte impatto sia innovativo, anche connesso alla istituzione di Fondi Integrativi di non imminente operatività, sia sociale, per l'ampia fascia di popolazione coinvolta e di strutture sanitarie accreditate;

RITENUTA necessaria un'ulteriore fase di approfondimento per le tematiche assistenziali riguardanti le prestazioni contenute nell'Allegato 2B del DPCM "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo su specifiche indicazioni cliniche" e più precisamente:

- a) assistenza odontoiatrica
- b) densitometria ossea
- c) medicina fisica. Riabilitativa ambulatoriale, fatto salvo quanto previsto nell'allegato 2A punto f)
- d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

VALUTATA pertanto l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2002 l'erogazione delle suindicate prestazioni, in modo che siano individuati specifici criteri per l'accesso e l'erogazione delle stesse e consentire un'adeguata comunicazione alle strutture sanitarie ed agli utenti;

RITENUTO comunque opportuno assicurare l'erogazione con il servizio sanitario regionale delle prestazioni indicate nella lettera f) dell'allegato 2A "Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione" sino al 30 giugno 2002, termine entro il quale la Giunta Regionale assumerà le determinazioni relative;

VAGLIATE ed assunte come proprie dette valutazioni;

All'unanimità dei voti , espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prorogare al 30 giugno 2002 il termine per l'individuazione dei criteri di accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie contenute nell'allegato 2 B del D.P.C.M. 29 novembre 2001 " Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche "e più precisamente:

- a) assistenza odontoiatrica
- b) densitometria ossea
- c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale, fatto salvo quanto previsto nell'allegato 2a punto f
- d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

2. **di stabilire** che le prestazioni di cui al punto precedente potranno pertanto essere erogate a carico del SSR fino al 30 giugno 2002;
3. **di stabilire** che i criteri di cui al punto precedente sono vincolanti per le strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di tali prestazioni a carico del SSR;
4. **di confermare** che le prime indicazioni per l'applicazione dell'Allegato 2C del citato D.P.C.M. "DRG ad altro rischio di inappropriatazza" sono riportate nella D.G.R. n.VII/8078 del 18.2.2002 recante "Indicazioni sulle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2002;
5. **di prorogare** inoltre al 30 giugno 2002 l'erogazione con il SSR delle prestazioni indicate nella lettera f) dell'allegato 2A "Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione", termine entro il quale la Giunta Regionale assumerà le determinazioni relative;
6. **di dare mandato** alla DG Sanità di provvedere, attraverso apposita circolare, alla comunicazione del presente provvedimento a tutte le ASL, le strutture erogatrici, anche attraverso le associazioni rappresentative delle stesse;
7. **di procedere** alla notifica del presente provvedimento a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il SSR attraverso le ASL competenti per territorio;
8. **di dare mandato** alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini in relazione al presente provvedimento;
9. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia- Direzione Generale Sanità

IL SEGRETARIO